

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4429**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BISCARDI, ASCIUTTI, BRUNO GANERI,  
RESCAGLIO, BRIGNONE, NAVA e BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2000**

—————

Modifica dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,  
n. 508, in materia di reclutamento del personale docente  
nei Conservatori di musica

—————

ONOREVOLI SENATORI. – I motivi di urgenza che nell'ultima fase hanno caratterizzato l'*iter* della legge 21 dicembre 1999, n. 508, approvata definitivamente dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica in sede deliberante il 2 dicembre 1999 in quarta lettura, non hanno consentito di apportare le dovute correzioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, non sufficientemente chiaro a proposito dei richiami alla legge n. 124 del 1999 sul reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica. Il presente disegno di legge intende eliminare il rischio di interpretazioni equivoche dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 e

dare piena realizzazione all'orientamento già espresso, in sede di approvazione definitiva, con il pieno accoglimento in 7<sup>a</sup> Commissione nella seduta del 30 novembre 1999 dell'ordine del giorno n. 0/2881-B/1/7 che ha impegnato il Governo «a rispettare il doppio canale di reclutamento, attingendo per l'immissione in ruolo parallelamente dalle graduatorie concorsuali e dalle graduatorie nazionali permanenti».

Non garantendo, tuttavia, un semplice ordine del giorno la volontà del legislatore, si impone la necessità di un rapido e mirato intervento nella direzione di una circoscritta modifica del testo in questione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono annualmente disponibili si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali permanenti di cui all'articolo 270 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fino all'esaurimento delle stesse e fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie»;

*b)* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie concorsuali e nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

